



Città di Chioggia



SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istruttore Tecnico: Marco Bianchi
Istruttore Amm.vo Paolo Zennaro
X:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2016\PARCHEGGI\ZANZIBAR\autorizzazione.doc

N° Reg. 10

Chioggia li' 17 MAG. 2016

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Autorizzazione a carattere stagionale 2016 ad uso ripascimento per posa ombrelloni e lettini di cui all'art. 20 punto 8 e art 21.1 per parcheggio stagionale, del Regolamento demaniale approvato con Delibera di CC n. 77/12 e succ varianti

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

- l'istanza inoltrata in data 30.03.2016 con prot.n.15217 e successiva integrazione prot. 22035 del 06.05.2016 della Soc il Pellicano s.n.c, con sede in Chioggia in Via San Felice , spiaggia lato nord, c.f./p.i. 03057830279, concessionaria di una zona demaniale marittima turistica ricreativa n. 001/2007-18/2008 prorogata con atto n. 33/2010, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ubicata in Sottomarina, Zona San Felice e precisamente individuata con l'ambito n.09 del PP Arenile, con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per l'occupazione di un'area demaniale marittima turistica ricreativa per ripascimento di circa mq. 3.787,50 allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e lettini-sdraio, a servizio balneare della zona concessionata e di utilizzare un'area di mq 516,00 sita all'interno dello stabilimento a parcheggio stagionale ai sensi dell'art 21.1 del regolamento demaniale, così come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto;
- la delibera di CC 28 del 25/03/2015 con la quale veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di CC 77/2013 più precisamente veniva modificato l'articolo 20 "attività soggette ad autorizzazione" con l'inserimento del punto 8 che si riporta integralmente: "*nelle aree soggette a ripascimento, fino alla verifica da farsi almeno ogni biennio da parte del servizio demanio, e' possibile il rilascio di autorizzazione provvisoria (dal 1 aprile al 15 ottobre) fino al limite di 10/5 ml da battigia, per la sola posa di ombrelloni e lettini per i concessionari esistenti a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n.494 "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche*



pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa".

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003, al versamento del canone demaniale con mod F/23 di € 1.621,00 e all'imposta regionale con Bonifico di € 81,05, secondo il seguente prospetto:
 - canone da corrispondere (mq. 3.787,50 x € 1.26985) € 4.809,56 /365=€ 13,18 al giorno X periodo giorni 123 = € 1.621,00
 - l'imposta regionale da corrisponde € 81,05;
- la determina dirigenziale n. 2 del 05/01/2016 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Marittimo Turistico;
- la delibera di CC n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche - ricreative. Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. mm., modificato dalla L. n. 94/09;

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la Soc il Pellicano s.n.c, con sede in Chioggia in Via San Felice, spiaggia lato nord, c.f./p.i. 03057830279 ad occupare un'area demaniale marittima turistica ricreativa per ripascimento di circa mq. 3.787,50, come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e lettini-sdraio, a servizio balneare della zona concessionata per la stagione balneare anno 2016 e di utilizzare un'area di mq 516,00 sita all'interno dello stabilimento a parcheggio stagionale ai sensi dell'art 21.1 del regolamento demaniale, così come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto

L'autorizzazione decadrà automaticamente allo scadere della stagione balneare prevista dall'ordinanza balneare n. 101/15.

Si dichiara, inoltre:



Città di Chioggia città d'arte

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- il presente atto non è soggetto a notifica;

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. al termine dell'attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera;
3. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti;

